

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

STATUTO CONSULTA GIOVANILE GRATTERI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 28.12.2023

ART. 1 – ISTITUZIONE

La consulta giovanile è istituita quale luogo in cui si concretizzano le politiche giovanili promosse dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con tutte le realtà che vogliono prestare attenzione alla crescita e alla maturazione dei giovani del Comune. La consulta giovanile inoltre svolge il ruolo di interlocutore principale dell'Amministrazione comunale per l'elaborazione dei progetti ed iniziative a favore dei giovani e della loro partecipazione. Essa ha funzioni consultive e propositive.

ART.2 – PRINCIPI PROGRAMMATICI

LA CONSULTA:

- promuove progetti ed iniziative che coinvolgono i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio Madonita, provinciale e regionale, raccordandosi con il livello nazionale ed internazionale;
- opera come punto di analisi e raccolta delle istanze delle realtà giovanili;
- si rapporta con l'Amministrazione per formulare proposte o attivare incontri e dibattiti sulle tematiche giovanili, nella consulta e nelle sedi istituzionali;
- intrattiene, attraverso i rapporti di gemellaggio organizzati dal Comune di Gratteri, valide relazioni culturali e sociali con altre organizzazioni giovanili dei vari Paesi, al fine di proseguire la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli;
- promuove la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna;
- promuove la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema, attraverso una politica dell'ambiente urbano ed extraurbano;
- promuove l'affermazione del principio costituzionale del diritto al lavoro, attraverso politica di centri di informazione e di banche dati per i giovani.

ART.3- IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale di Gratteri si impegna a:

- discutere la programmazione delle politiche giovanili comunali in sede di un Consiglio Comunale, almeno una volta l'anno;
- presentare il Bilancio Comunale alla consulta nelle parti che interessano la condizione giovanile;
- può chiedere parere consultivo non obbligatorio e non vincolante alla consulta su piani e progetti

specifici in materia di politiche giovanili;

- far pervenire, anche su richiesta della consulta, atti, documenti, studi e dati consentiti dall'ente in vigore su tematiche di interesse giovanile;
- si impegna a prevedere un apposito capitolo di bilancio sulle Politiche Giovanili;
- pubblicizza le iniziative e gli eventuali documenti della consulta attraverso i mass media e tutti gli strumenti ritenuti utili dall'Amministrazione Comunale.

ART.4- SOCI

Possono partecipare alla consulta Giovanile tutti i cittadini italiani con età compresa tra i 14 e i 35 anni, interessati a titolo personale a dare il proprio contributo all'attività.

Per partecipare alla consulta giovanile è sufficiente compilare l'apposita scheda di iscrizione, accettando il presente statuto. La partecipazione può esplicarsi a diversi livelli: dalla fruizione consapevole di proposte e iniziative nel settore delle politiche giovanili, ad una collaborazione attiva su progetti specifici fino ad un livello di adesione piena e diretta che implica una partecipazione costante ai gruppi di lavoro ed una condivisione di obiettivi e metodologie.

ART.5 – ORGANI DEL FORUM

La consulta giovanile esercita le proprie funzioni operando in stretta collaborazione con l'Assessorato per le Politiche Giovanili, il Presidente del Consiglio e la Commissione politiche Giovanili e Sociali.

Esso opera attraverso:

- **l'Assemblea;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **i Gruppi di Progetto.**

ART.6- ASSEMBLEA

Può essere componente dell'Assemblea ogni persona che frequenta la consulta ed è interessata a titolo personale a dare il proprio contributo alle attività. I nuovi iscritti acquisiscono il diritto al voto durante l'Assemblea in seguito alla partecipazione ad almeno 3 incontri organizzati nell'ambito della consulta giovanile (intendendosi con ciò le assemblee plenarie, gli incontri settimanali e gli incontri ad hoc su specifici progetti). E' motivo di decadenza dalla partecipazione all'Assemblea il raggiungimento dei limiti d'età.

Il diritto di voto può essere sospeso, tramite decisione dell'assemblea, a seguito dell'assenza agli incontri della consulta per 5 volte consecutive; può essere acquisito nuovamente dopo una nuova manifestazione di interesse a partecipare intervenendo in 2 incontri consecutivi organizzati nell'ambito della consulta. Può essere revocato per il mancato rispetto del presente statuto.

Sono membri di diritto dell'Assemblea senza diritto di voto: l'Assessore con delega per le Politiche Giovanili, il Presidente del Consiglio Comunale, il presidente della Commissione sulle Politiche Giovanili e Sociali e due consiglieri (uno di maggioranza ed uno minoranza), nominati dal Consiglio Comunale. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il pubblico però non può prendere parte né alla discussione né alla votazione.

ART.7 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i compiti di:

- eleggere, in seno ad essa, i componenti del Consiglio Direttivo;
- fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi, affidandone il perseguimento operativo al Consiglio Direttivo;
- proporre e avviare i Gruppi di Progetto;
- proporre la ripartizione delle risorse per le aree progettuali che richiedano uno stanziamento di fondi, approvandone eventuali variazioni in corso d'anno;
- ratificare l'operato del Consiglio Direttivo, verificandone l'aderenza ai compiti istituzionali e agli indirizzi indicati;
- contribuire alla diffusione dell'attività e degli scopi della consulta giovanile.

I membri della consulta giovani hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla consulta, anche entrando a far parte direttamente dei singoli Gruppi di Progetto;
- manifestare la loro volontà nelle forme descritte **all'art. 2**, in coerenza con gli obiettivi.

I membri dell'Assemblea hanno il dovere di osservare e rispettare il presente statuto.

ART. 8- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee degli appartenenti alla consulta possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante un avviso che deve indicare l'Ordine del giorno dell'assemblea, e dovrà essere inoltrata ai membri e ai facenti parte all'assemblea per diritto (amministratori e consiglieri)

L'assemblea può svolgersi sia in presenza che online.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

Alla convocazione della prima seduta dell'assemblea della consulta giovanile provvede l'Assessore alle Politiche Giovanili o delegato, che stabilirà la data e le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel mese di febbraio per determinare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale successivo che coincide con l'anno solare.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio della consulta o il Presidente del forum o il Sindaco lo reputino necessario,
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci; in tal caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei soci; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando si deve esprimere l'apprezzamento o la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

I soci che si astengono dal voto si computano nel numero dei presenti e dei votanti ed equivalgono a voto contrario.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea e le deliberazioni adottate dovranno essere riportati dal Segretario.

Il registro dei verbali è a disposizione di tutti i Soci che vogliano prenderne visione; è consegnato in occasione delle riunioni assembleari al Presidente che, entro sette giorni dalla data della riunione, deve riconsegnarlo.

ART.9- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo costituisce la rappresentanza ufficiale della consulta giovanile nelle sedi pubbliche, rivestendo altresì i seguenti compiti

-elegge il presidente;

-formula proposte per l'Assemblea,

-cura l'esecuzione delle deliberazioni programmatiche dell'Assemblea,

-stabilisce i programmi di attività della consulta sulla base dei Principi programmatici e dei compiti stabiliti dallo statuto e sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea,

-esprime pareri richiesti dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, con una relazione

illustrativa delle motivazioni entro dieci giorni dalla data in cui perviene la richiesta del Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili;

-può formulare proposte al Sindaco, alla giunta e al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale;

-può invitare alle sue riunioni degli esperti in materie di interesse giovanile;

-approva regolamenti interni. È formata da un numero dispari compreso tra 5 e 9 componenti. Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti alla consulta giovanile.

Il Consiglio Direttivo della consulta delibera validamente a maggioranza dei voti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti e in seconda convocazione con la presenza di almeno tre consiglieri.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Le decisioni prese sono verbalizzate dal Segretario.

In caso di cinque assenze consecutive non giustificate, si decade dalla carica di Consigliere.

I componenti eletti durano in carica due anni. In seguito a due mandati a ciclo completo gli eletti dovranno sospendere la loro attività come membri del direttivo per almeno un ciclo completo.

In caso di dimissioni del Presidente è compito del direttivo stabilirne il suo sostituto.

Nel caso in cui invece a dimettersi è 1/3 del direttivo, quest'ultimo decade.

ART.10 – I GRUPPI PROGETTO

Ogni singolo partecipante della consulta giovanile può entrare a far parte di un "Gruppo di Progetto", per la realizzazione di un progetto o un'iniziativa in una particolare area tematica.

I Gruppi di Progetto sono costituiti ed avviati dall'Assemblea e coordinati dal Consiglio Direttivo.

Ogni gruppo designerà un referente, diverso dai membri del Consiglio Direttivo, che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere consultivo.

I Gruppi di Progetto si incontrano secondo quanto necessario per il perseguimento dei propri obiettivi.

ART.11-SEDE

Per lo svolgimento delle riunioni assembleari, del Consiglio Direttivo e dei Gruppi di Progetto, la consulta giovanile usufruisce dell'Aula Consiliare o altra sede individuata appositamente dal Comune.

ART.12- MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente statuto dovranno essere presentate, su proposta di almeno i 2/3 dei componenti della consulta giovanile, all'attenzione del

Consiglio Comunale ed eventualmente approvate dallo stesso. Le modifiche e integrazioni dovranno essere comunque in linea con lo Statuto Comunale di Gratteri e con le leggi vigenti.

ART.13-NORMA TRANSITORIA

Durante le prime due sedute dell'assemblea della consulta giovanile, il diritto di voto e la possibilità di essere candidati è esteso a tutti i presenti di età compresa tra 14 e 35 anni, che si siano iscritti alla consulta giovanile e abbiano manifestato l'interesse a parteciparvi.

ART.14- ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entrerà in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente a seguito dell'esecutività della relativa delibera di adozione.